

CONVENZIONE RC PROFESSIONALE PERITI AGRARI

TRA

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con sede in Rom, Via Principe Amedeo 23, in persona del Presidente p.a. Mario Braga (di seguito "**Collegio Nazionale**")

e

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, società di brokeraggio assicurativo con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri, 6 e sede operativa a Milano in Via E. Calindri, iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158 (in seguito denominata "**Aon**" o la "**Società**" e unitamente al Collegio Nazionale le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) Aon è una primaria società di brokeraggio assicurativo, iscritta nella Sezione B del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) con il numero B000117871;
- b) In data 30 giugno 2013 Aon S.p.A. ha intermediato su incarico del Collegio Nazionale una polizza per gli iscritti CNI relativa alla Responsabilità Civile e Professionale dei Periti Agrari (di seguito "**Polizza**") con Arch Insurance Company (Europe) Ud per il tramite di Dual Italia;
- c) il **Collegio Nazionale** intende continuare a favorire, in uno spirito di solidarietà a tutela di tutti i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati iscritti all'Albo, la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale, anche ai sensi dell'art 5 D.P.R. 137/2012 e s.m.i., ha chiesto alla Società di rinnovare la precedente collaborazione;
- d) Aon ha confermato il suo interesse nello svolgere l'attività di brokeraggio in favore degli iscritti al Collegio Nazionale che intendano aderire alla convenzione a fronte del rilascio da parte dello stesso dell'incarico di brokeraggio in via esclusiva e a titolo gratuito;

L'Assicuratore delegatario (Arch Insurance Company (Europe) per il tramite di Dual Italia) ha confermato ad Aon il mantenimento dell'offerta di Polizza per il periodo marzo 2026- marzo 2027.

Sulla base di tali premesse il Collegio Nazionale intende conferire ad Aon mandato di brokeraggio assicurativo relativamente alla Polizza.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Contraente e Assicurati

Il Collegio Nazionale stipula la presente convenzione (di seguito "**Convenzione**") a favore degli iscritti all'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, cui compete la qualifica di Assicurati alle condizioni che seguono.

La Convenzione non riveste carattere di esclusività nei confronti della Società. Il Collegio Nazionale è pertanto autorizzato a sottoscrivere convenzioni analoghe con altri intermediari assicurativi o assicuratori.

Art 2 - Adempimenti

La Società renderà disponibili, agli iscritti all'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (di seguito i "**Beneficiari**"), informazioni ed assistenza relativamente alla possibilità di acquistare la Polizza in Convenzione, attraverso l'accesso personalizzato al portale Oneaffinity <https://professionitecniche.aon.it> curato da Aon (di seguito il "**Portale Aon**").

Per rendere nota ai Beneficiari la possibilità di acquistare i Prodotti in Convenzione, il Collegio Nazionale si impegna

a realizzare, con il supporto della Società, un piano di comunicazione per i propri iscritti. Tale piano includerà la pianificazione di un numero adeguato di interventi di divulgazione della Polizza, con specifiche sulle date e le modalità di svolgimento degli stessi.

Il piano di comunicazione prevederà altresì l'inserimento sulla pagina dedicata del Collegio Nazionale, in posizione di immediata evidenza, di un link per l'accesso al Portale Aon, dove saranno reperibili le informazioni ed i documenti utili per i Beneficiari, nonché i contatti telefonici e di messaggistica.

In relazione a ciò e per questo scopo esclusivo, il Collegio Nazionale è autorizzato all'utilizzo della denominazione, marchio e logo di Aon, per la durata della Convenzione. Resta inteso che tale autorizzazione non fa insorgere alcun diritto sul marchio e sui segni distintivi medesimi della Società.

Art. 3 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 20 marzo 2026, salva rinnovazione.

Art. 4 - Adesione alla Convenzione

I singoli Beneficiari potranno sottoscrivere la Polizza di cui alla presente Convenzione con l'accesso al link: [Home - Professioni tecniche \(aon.it\)](#).

Art. 5 - Trattamento dei dati personali - Privacy

Nella misura in cui le Parti trattano dati personali ai sensi della presente proposta e dell'accordo che risulterà dall'accettazione della presente, ciascuna Parte rispetterà tutti i requisiti applicabili delle Leggi di PD e si dovranno applicare i termini contenuti nell'allegato per la protezione dei dati ("**Allegato GDPR**") della presente proposta.

Art. 6 Legge Applicabile

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le contestazioni di qualsiasi genere, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, attraverso incontri tra i rispettivi responsabili operativi.


Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano.

La presente Convenzione ed i suoi singoli articoli sono stati oggetto di specifico esame, trattazione e negoziazione tra le Parti, che li hanno accettati senza riserve. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c. avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivamente e in piena libertà valutati ed assunti.


Alla presente Convenzione si allegano i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale della stessa:

- Allegato A: Riepilogo delle condizioni tariffarie di cui alla Polizza;
- Allegato B: Mandato di brokeraggio assicurativo.

Con i migliori saluti,



Aon S.p.A.



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

ALLEGATO A**Riepilogo delle condizioni tariffarie di cui alla Polizza**

Di seguito viene riportato un documento di sintesi sulle condizioni tariffarie della Polizza. Resta inteso che il documento di Polizza emesso dall'assicuratore prevale sempre sul presente Allegato, che non ha valore legale né modifica o sostituisce la Polizza.

La Polizza comprensiva delle condizioni generali e particolari rappresenta pertanto l'unico documento che disciplina lo stato del rischio, i limiti e le coperture emesse dalla compagnia delegataria. Si **richiama il set informativo redatto dalla compagnia, pubblicato sul portale Oneaffinity** di proprietà di Aon.

Giovani Periti fino a 35 anni d'età (esclusi)

Fascia di Fatturato	Massimale 250.000 €
Da € 0 a € 10.000	€ 160

Franchigia: 1000 EUR**Periti da 35 anni d'età (inclusi) in su:**

Fascia di fatturato	Massimale		
	€ 250.000,00	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00
Da € 0 a € 10.000	€ 200	€ 220	€ 253
Da € 30.001 ad € 70.000	€ 300	€ 330	€ 379
Da € 70.001 ad € 100.000	€ 375	€ 412	€ 473
Da 100.001 ad € 150.000	€ 450	€ 495	€ 510

Franchigia: 2.500 EUR

ALLEGATO B

Incarico per la gestione dei rischi e l'intermediazione delle relative coperture assicurative

Gentili Signori,

facciamo seguito alle intese informalmente con Voi raggiunte e, preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (D.Lgs. n. 209/2005) con il numero B000117871, con la presente Vi conferiamo l'incarico di svolgere la Vostra attività di distribuzione assicurativa al fine di fare ottenere ai nostri iscritti (di seguito, collettivamente: i "**Beneficiari**") la possibilità di stipulare polizze assicurative RC Professionale o di accedere a servizi a condizioni economiche e/o normative di particolare vantaggio, grazie ad accordi da Voi raggiunti con primarie compagnie assicurative (di seguito: i "**Prodotti in Convenzione**"), alle condizioni di seguito indicate e le ulteriori che pattuiremo.

1. Nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, Aon renderà disponibili, a titolo gratuito, ai Beneficiari interessati, informazioni ed assistenza relativamente alla possibilità di acquistare Prodotti in Convenzione, attraverso l'accesso personalizzato al portale OneAffinity curato da Aon (di seguito il "**Portale Aon**").
2. Il presente incarico troverà remunerazione da parte dei soggetti eroganti i Prodotti in Convenzione, secondo gli usi consolidati del mercato.
3. Per rendere nota ai Beneficiari la possibilità di acquistare i Prodotti in Convenzione grazie alla Vostra attività, ci impegniamo a definire e realizzare compiutamente, con il Vostro supporto ed accordo, un ragionevole piano di comunicazione rivolto ai Beneficiari, che includerà la pianificazione di un adeguato numero di interventi di divulgazione dei medesimi, con indicazione delle date e delle modalità in cui essi si svolgeranno, nonché delle informazioni che saranno comunicate nel corso degli stessi.

Il piano di comunicazione prevederà altresì l'inserimento sul nostro sito, in posizione di immediata evidenza, di un *link* per l'accesso al vostro Portale Aon, dove saranno reperibili le informazioni ed i documenti utili per i Beneficiari, nonché il numero verde.

In relazione a ciò e per questo scopo esclusivo, Voi ci avete autorizzato all'utilizzo della Vostra denominazione, del Vostro marchio e del Vostro logo, per la durata di questo incarico, a titolo gratuito.

Per lo stesso scopo, ci impegniamo inoltre a curare, con il Vostro supporto ed il Vostro accordo, le attività di informazione e comunicazione ai Beneficiari di modifiche, che dovessero intervenire, relative ai Prodotti in Convenzione (quali, a titolo esemplificativo: la modifica delle condizioni e dei contenuti degli stessi, delle categorie di rischi che ne sono oggetto e/o dei requisiti di cui i Beneficiari devono dimostrare il possesso, l'eliminazione e/o l'aggiunta di Prodotti in Convenzione anche in conseguenza della stipulazione, modifica e risoluzione di accordi convenzionali tra Voi e le società eroganti, la variazione degli stessi quali Vostre controparti in tali accordi), nonché ai contenuti e ai documenti presenti nella Portale Aon, eventualmente intervenute nel corso della durata dell'incarico. Tali modifiche ci saranno da Voi tempestivamente comunicate e si intenderanno accettate se non esplicitamente rifiutate da noi entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Siamo informati e prendiamo atto che in esecuzione del presente Incarico, ciascuna parte opera in qualità di Titolare del trattamento e che la Vostra Società, nell'ambito del trattamento di sua titolarità, fornisce l'informativa privacy di cui al link di seguito riportato. Siamo informati e prendiamo atto che nell'adempimento del presente Incarico la Vostra Società potrebbe trasferire i dati personali verso partner commerciali, incluse

compagnie di assicurazione e riassicurazione, fornitori autorizzati di servizi, altre società del Gruppo Aon, anche siti al di fuori dello Spazio economico europeo. Ci impegniamo a diffondere agli interessati l'informativa privacy contenuta al seguente indirizzo <https://www.privacy.aon.it/Informativa/>, sezione [Informativa sulla Privacy - Brokerage - Aon S.p.A.](#), entro un mese dall'avvio del Servizio. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo in materia privacy, le Parti fanno rinvio all'Allegato D (Allegato GDPR).

5. Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Incarico, Voi raccoglierete dati non personali nostri o delle nostre parti correlate ("Dati Raccolti"). Per l'utilizzo dei dati personali, si rimanda all'informativa privacy di cui al link sopra. Le società del Vostro Gruppo potranno fornire servizi di analisi e consulenza basati sui Dati Raccolti, tra cui (a) fornire ai clienti del Gruppo Aon servizi e raccomandazioni personalizzate; (b) identificare opportunità per i clienti; (c) ottimizzare e migliorare i loro prodotti, servizi e operazioni; (d) creare report di settore, condurre benchmark e intraprendere ricerche di mercato; (e) fornire e sviluppare soluzioni analitiche; e (f) eseguire modelli statistici, finanziari e di rischio. Resto inteso che per l'erogazione di tali servizi alle imprese di (ri)assicurazione, clienti o partner commerciali, le società del Vostro Gruppo potranno percepire un compenso.
6. Fatte salve le restrizioni di legge applicabili, i predetti servizi forniti alle imprese di (ri)assicurazione o a partner commerciali potranno comportare la divulgazione dei Dati Raccolti relativi ai clienti e ai loro piazzamenti (ri)assicurativi. Tali Dati raccolti potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nomi di società, codici di settore, tipi di polizze, date di scadenza dei premi e delle polizze e informazioni sulle società che forniscono o si propongono di fornire servizi di riassicurazione, gestione sinistri e altri servizi collegati ai sinistri. Il Vostro Gruppo fornisce tali servizi al fine di rafforzare la propria proposta commerciale ai clienti, con l'obiettivo di apportare agli stessi un valore aggiunto. Il Vostro Gruppo potrà divulgare altresì i Dati Raccolti a fornitori che eseguono determinati servizi di analisi e altre elaborazioni per conto del Vostro Gruppo. Tali fornitori sono contrattualmente obbligati a non utilizzare o divulgare i Dati Raccolti per scopi diversi da quelli pattuiti. Considerata la natura globale del Vostro Gruppo, i Dati Raccolti potranno essere trasmessi, utilizzati, archiviati e altrimenti elaborati al di fuori del paese nel quale abbiamo trasmesso i Dati Raccolti. In caso di dubbi o domande sull'utilizzo dei suoi Dati Raccolti, ci riserviamo di contattare i nostri referenti Aon abituali.
7. Voi comunicherete ai soggetti con i quali avete raggiunto gli accordi convenzionali sopra citati il Vostro ruolo di broker esclusivi e siete autorizzati, se richiesto, a consegnare loro copia del presente incarico, così da abilitarvi a interloquire con gli stessi con riferimento agli adempimenti che riguardano i Beneficiari e alle esigenze dei Prodotti in Convenzione.
8. Resta riservata ai singoli Beneficiari l'acquisto dei Prodotti in Convenzione nonché ogni relativa azione richiesta per la corretta fruizione degli stessi.
9. Ai fini del presente incarico e anche per conto dei Beneficiari, eleggiamo domicilio presso i Vostri uffici, impegnandoci ad informarVi immediatamente di qualunque iniziativa che i soggetti convenzionanti assumessero direttamente nei nostri confronti e/o dei singoli Beneficiari.
10. Le Vostre prestazioni saranno conformi alle regole di correttezza professionale ed alla normale diligenza propria della Vostra attività. In caso di Vostra inadempienza, prendiamo atto che Voi risponderete dei danni causati agli aderenti, come segue:
 - a) a norma di legge, senza limiti di valore, dei danni a noi derivati quale conseguenza immediata e diretta di Vostri inadempimenti imputabili a colpa grave o dolo;
 - b) qualora il Vostro inadempimento sia imputabile a colpa lieve, Voi risponderete del danno emergente (da noi reclamato, a pena di decadenza a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre un anno dalla data in cui ne avremo avuto consapevolezza), che sia conseguenza immediata e diretta - esclusi i costi legali e giudiziali di eventuali vertenze - fino ad un valore massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), importo che, in tal caso, si intenderà accettato come limite massimo della Vostra responsabilità civile, valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili contro di Voi con riguardo a tutti i servizi resi durante l'intera vigenza del presente incarico, incluse sue eventuali proroghe e/o rinnovi.

Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge, per cui, ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di cui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, ferma restando la validità di tutte le altre

previsioni del presente incarico, non sostituite.

11. Prendiamo atto che la Vostra Società, appartenente al Gruppo facente capo ad Aon Plc, osserva le norme anti-riciclaggio nonché le norme anti-corruzione derivanti delle leggi dei Paesi in cui opera, incluso il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti d'America, il Bribery Act del Regno Unito e la legislazione emanata in conformità alla Convenzione OCSE contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali e ha adottato principi di comportamento ed impegni al riguardo, come risultanti dal documento "Anti-Corruption Brochure for Third Parties", qui allegato.

In relazione allo svolgimento dell'incarico che qui Vi conferiamo, ci conformeremo a tutta la normativa applicabile (legislativa, regolamentaria ed amministrativa) in tema di "anti-corruzione" e "anti-riciclaggio".

In particolare, ci impegniamo a:

- (i) non offrire, effettuare o promettere pagamenti, né autorizzare il pagamento di qualsiasi porzione del compenso ricevuto in virtù dell'accordo che risulterà dall'accettazione di questa proposta, direttamente o indirettamente, a:
 - a. un funzionario dipendente pubblico o di un qualsiasi dipartimento, agenzia o organismo statale, incluse entità appartenenti o controllate dallo Stato;
 - b. un funzionario dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica;
 - c. qualsiasi persona che agisce in qualità di funzionario per o per conto di qualsiasi governo o dipartimento, agenzia od organismo statale o organizzazione internazionale pubblica;
 - d. qualsiasi partito politico o funzionario dello stesso;
 - e. qualsiasi candidato ad un incarico politico;
 - f. qualsiasi dipendente, funzionario, amministratore o azionista di un qualsiasi cliente di AON, o
 - g. qualsiasi altra persona, individuo o entità, su suggerimento, richiesta o indicazione o di qualsiasi delle suddette persone ed entità;
- (ii) non porre in essere comportamenti di qualsiasi tipo o genere in violazione delle disposizioni e dei divieti previsti dalla normativa in tema di corruzione ed antiriciclaggio;
- (iii) garantire che nessuno dei soggetti elencati al precedente punto (i) è o sarà interessato nelle attività e nei benefici che possono derivare dallo svolgimento delle attività connesse all'incarico che qui Vi conferiamo ed informare immediatamente il Vostro Ufficio Compliance qualora uno di tali soggetti acquisisse un interesse o un beneficio dallo stesso;
- (iv) non pagare, né offrire, direttamente o indirettamente, commissioni o compensi a qualsiasi soggetto in relazione alle attività poste in essere nell'interesse Vostro o nostro in relazione all'incarico oggetto della presente;
- (v) non effettuare, e garantire di non aver effettuato, erogazioni non consentite dalle norme vigenti a favore di parti politiche;
- (vi) non delegare o trasferire a terzi, senza il Vostro preventivo consenso scritto, nessuna delle prestazioni, diritti ed obblighi previsti nella presente lettera o da essa derivanti, ed in particolare non cedere a terzi i diritti di credito vantati nei Vostri confronti, in virtù della stessa;
- (vii) conservare con diligenza la documentazione contabile-amministrativa relativa alle attività svolte in esecuzione delle attività connesse all'incarico che qui Vi conferiamo, e a consentire, a Vostra richiesta, l'ispezione sulle stesse da parte di Vostri incaricati.

Dichiariamo di non essere sottoposti e/o di non essere mai stati sottoposti a sanzioni in materia di corruzione da parte di alcuna autorità (ivi incluse OFAC, HMT, organi e organismi dell'Unione Europea).

In caso di violazione da parte nostra di una qualsiasi delle previsioni di cui sopra, sarà Vostra facoltà far valere l'immediata risoluzione del presente incarico, ex art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta in tal senso, fatto salvo ogni altro Vostro diritto.

12. Dichiariamo di essere a conoscenza che la Vostra Società ha adottato ed attua, a norma del D.lgs. n. 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo comprensivo di un Codice Etico (di seguito: il "**Modello Organizzativo**"), che dichiariamo di avere letto sul Vostro sito *internet* e di avere compreso.

In relazione a ciò, ci impegniamo, anche per conto dei Beneficiari e dei nostri dipendenti, collaboratori, soci ed amministratori, ad aderire ai principi del Modello Organizzativo ed a rispettarne i contenuti, i principi e le

procedure e, in generale, ad astenerci da qualsiasi comportamento atto a configurare le ipotesi di reato previste da citato D.lgs. n. 231/2001.

Riconosciamo che la violazione dell'impegno come sopra assunto costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito della quale Voi sarete legittimati a rimettere con effetto immediato l'incarico che con la presente Vi abbiamo conferito, a norma dell'art. 1459 del Codice Civile, nonché ad ottenere da noi il risarcimento dei danni subiti.

13. Prendiamo atto che Voi non presterete alcuna attività in relazione al presente incarico né Vi adopererete per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Voi o il Vostro Gruppo a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da: (i) risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU; o (ii) da normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali adottate dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.
14. Prendiamo altresì atto che nell'esecuzione del presente incarico, Voi non presterete alcuna attività di consulenza fiscale o legale o di altra natura al di fuori dall'ambito delle prestazioni che il broker è autorizzato a rendere ai sensi della normativa di settore (art 106 D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.).
15. Vi riconosciamo la possibilità di inserire il nostro nome, ivi inclusi i nostri marchi e loghi, a titolo di referenza, nelle comunicazioni e materiale di carattere commerciale e promozionale da Voi realizzate.
16. Vi confermiamo di aver ricevuto comunicazione che la vostra Società si è dotata di una propria policy Whistleblowing, disponibile sul sito aon.it, e di aver preso atto della possibilità di segnalare al Responsabile Anti-corruzione (individuato nella figura del Compliance Officer), qualsiasi "comportamento illegittimo" di cui abbiamo notizia o abbiamo il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti al vostro interno, in forma elettronica all'indirizzo e-mail: WHISTLEBLOWING@aon.it e/o in forma cartacea, anche anonima, al seguente indirizzo: all'attenzione del "Compliance Officer" – Aon – Via Ernesto Calindri 6 - 20143 Milano.
17. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nei punti che precedono, ogni comunicazione relativa e connessa all'incarico che qui Vi conferiamo sarà valida se consegnata a mano o spedita per posta ordinaria o trasmessa per posta elettronica, anche certificata, agli indirizzi e alle persone di seguito indicati o a quelli che siano successivamente tra noi comunicati con le medesime modalità:
 - se da noi alla Vostra Società, a:
Aon S.p.A.
Sig. FEDERICO GATTINONI _____
Via Ernesto Calindri n. 6
20143 Milano (MI)
Indirizzo e-mail: federico.gattinoni@aon.it
Indirizzo pec: **aon.spa@pec.aon.it**
 - se a noi dalla Vostra Società, a:
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Sig. MARIO BRAGA
Via Principe Amedeo 23
00185 Roma (RM)
Indirizzo e-mail: segreteria @peritiagrari.it
Indirizzo pec: **segreteria@pec.peritiagrari.it**
18. Il presente incarico annulla e sostituisce ogni precedente intesa tra noi raggiunta sul medesimo o analogo oggetto e, avrà durata annuale, salvo rinnovo, decorrente dalla data della presente. In corso di validità, il presente incarico è irrevocabile per espressa volontà delle parti.
19. Il presente incarico è regolato dalla legge italiana. Resta inteso che, ove insorgessero controversie sulla validità, l'interpretazione e/o l'applicazione di quanto previsto nella presente, entrambi faremo del nostro meglio per

risolvere amichevolmente le vertenze. Ove ciò non risultasse possibile, sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Milano.

In allegato:


- Allegato A: Dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo di strumenti telematici
- Allegato B: GDPR
- Allegato C: Anti.Corruption Brochure for Third Parties

Con i migliori saluti,

Diamo atto che il contenuto dell'incarico come sopra a Voi conferito è frutto di negoziazione con la Vostra Società, per cui sono state da noi attentamente valutate ed accettate tutte le condizioni di ognuno dei punti sopra elencati. In particolare, è stata da noi specificamente accettata la limitazione della Vostra responsabilità di cui al precedente punto 10, e la clausola risolutiva espressa di cui ai punti 11 e 12, nonché la scelta del Foro di cui al punto 19.

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario Braga". The signature is fluid and cursive, with the first name "Mario" and the last name "Braga" clearly distinguishable.

(MARIO BRAGA)

Allegato A

Dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo di strumenti telematici

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare siete autorizzati a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di adeguatezza dei contratti, l'informativa precontrattuale e i documenti contrattuali per mezzo di strumenti informatici al seguente indirizzo di posta elettronica:

.....

Impegnandomi/ci a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato.

L'autorizzazione è conferita per:

Tutti i Prodotti in Convenzione

Prodotto in Convenzione _____

Dichiaro/Dichiariamo, inoltre, di essere stato/i da Voi informato/i che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale e che tale revoca varrà esclusivamente per le comunicazioni successive.

Firma



Allegato B


Anti-corruption Brochure for Third Parties



Firma per ricezione (pag. 1/11)

Luogo e data:

Firmato:



Allegato C

Allegato GDPR

1. Definizioni

“Consociata” indica, rispetto a una Parte, un’entità Controllata da, Controllante o avente comune Controllo con tale Parte, laddove “Controllo” indica il potere di dirigere o determinare la direzione della gestione e le politiche di un’entità, anche attraverso la proprietà di azioni con diritto di voto, per contratto o altro;

“Gruppo Aon” indica il gruppo di entità Aon a livello mondiale, ovvero Aon PLC, la società capogruppo di Aon, e tutte le sue controllate, società collegate/associate e Consociate, nonché le joint venture di tali controllate, società collegate/associate e Consociate;

“Leggi di PD” indica qualsiasi legge applicabile in materia di protezione dei dati e privacy relativa alla tutela dei soggetti in relazione al trattamento dei dati personali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (“GDPR”); (ii) il GDPR come recepito nelle leggi nazionali del Regno Unito (“GDPR UK”); (iii) le leggi adottate dagli Stati membri dell’UE che contengono deroghe o esenzioni o autorizzazioni ai fini del GDPR, o che sono altrimenti intese a integrare o attuare il GDPR; (iv) la Direttiva 2002/58/EC come recepita dagli Stati membri dell’UE o nel Regno Unito (“Direttiva di e-privacy”); (v) qualsiasi legislazione che sostituisce o attua nell’ordinamento il GDPR e/o la Direttiva di e-privacy (come aggiornati o sostituiti) o qualsiasi altra legge relativa alla protezione dei dati, il trattamento dei dati personali e la privacy in conseguenza dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea; e/o (vi) qualsiasi legge o regolamento nazionale corrispondente o equivalente che includa qualsiasi emendamento, aggiornamento, modifica o adeguamento delle suddette leggi;

“Trasferimento Soggetto a Restrizioni” indica un trasferimento dei Dati Personali dell’Accordo tra il Cliente e Aon che, in assenza delle SCC, sarebbe illegale ai sensi delle Leggi di PD;

“SCC” (Standard Contractual Clauses) indica (i) le clausole contrattuali standard stabilite nella Decisione di Esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione per il trasferimento di dati personali a paesi terzi ai sensi del GDPR, come aggiornate, integrate, modificate e sostituite di volta in volta (“SCC UE”); e/o (ii) l’IDTA UK;

“IDTA UK” indica l’International Data Transfer Agreement (“IDTA”) o l’International Data Transfer Addendum alle SCC della Commissione UE (“Addendum UK”) emesso dall’Information Commissioner (garante per la protezione dei dati personali) del Regno Unito ai sensi della Section 119A(1) del Data Protection Act del 2018.

I termini “titolare del trattamento”, “interessato”, “dati personali”, “violazione dei dati personali”, “trattamento”, “responsabile del trattamento”, “dati personali sensibili”, “categorie speciali di dati”, “autorità di vigilanza” e “trasferimento” avranno lo stesso significato loro attribuito ai sensi delle Leggi di PD.

2. Protezione dei dati

2.1 Le Parti prevedono che ciascuna sia un autonomo titolare del trattamento dei dati personali trattati per la fornitura dei servizi applicabili all’Accordo (“Dati Personali dell’Accordo”).

2.2 Ciascuna Parte accetta per sé che, nella misura in cui tratta i Dati Personali dell’Accordo in qualità di titolare del trattamento autonomo: (i) osserverà tutti i requisiti applicabili delle Leggi di PD e del presente Accordo in relazione al trattamento dei Dati Personali dell’Accordo; e (ii) tutti i Dati Personali dell’Accordo raccolti o acquisiti da essa o per suo conto per il trattamento in relazione all’Accordo o che sono altrimenti forniti o resi disponibili alla controparte saranno stati raccolti o altrimenti ottenuti in conformità alle Leggi di PD e potranno essere trattati, divulgati e trasferiti come descritto nell’Accordo o in relazione ad esso.

2.3 Aon e le Consociate di Aon possono trattare, trasferire e divulgare i dati personali come descritto nell’informativa sulla privacy di Aon, in particolare per (i) l’erogazione dei servizi; (ii) gestione del servizio/incarico e la corrispondenza generale con il Cliente; (iii) lo screening dei soggetti associati al Cliente rispetto agli elenchi dei soggetti sanzionati a livello internazionale; e (iv) l’aggregazione, la de-identificazione e, ove possibile, la completa anonimizzazione dei dati personali per finalità di benchmarking, ricerca di mercato e analisi dei dati associate allo sviluppo dei prodotti e dei servizi del Gruppo Aon.

2.4 Le Parti collaboreranno in buona fede per garantire che le informazioni prescritte dalle Leggi di PD siano rese disponibili agli interessati, compresa, ove necessario, la fornitura di tali informazioni da parte del Cliente agli interessati per conto di Aon.

2.5 Ciascuna Parte deve implementare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione al trattamento dei Dati Personali dell’Accordo ai sensi dell’Accordo o in relazione ad esso, che garantiranno un livello di sicurezza adeguato al rischio come prescritto dalle Leggi di PD, compreso l’Articolo 32 del GDPR.

2.6 Ciascuna Parte fornirà, su richiesta e a proprie spese (se non diversamente concordato), tutta l’assistenza, le

informazioni e la cooperazione ragionevolmente necessarie per consentire alla controparte di conformarsi alle Leggi di PD in relazione ai Dati Personali dell'Accordo, in particolare per rispondere a (i) richieste di interessati; (ii) richieste di autorità di vigilanza; e (iii) violazioni dei dati personali in relazione ai Dati Personali dell'Accordo.

2.7 Le Parti riconoscono che i Dati Personali dell'Accordo possono essere trattati o trasferiti anche al di fuori del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo ("Trasferimenti Internazionali"). Qualsiasi Trasferimento Internazionale di Dati Personali dell'Accordo tra Aon e il Cliente sarà soggetto alle SCC appropriate nella misura in cui tali trasferimenti sarebbero altrimenti illegali.

2.8 Per quanto riguarda i Trasferimenti Soggetti a Restrizioni, le SCC sono qui incorporate nel presente Accordo per riferimento ed entreranno in vigore all'inizio di qualsiasi Trasferimento Soggetto a Restrizioni. Si dovranno applicare i seguenti termini. In ogni caso, l'esportatore di dati è la parte che divulga i Dati Personali dell'Accordo e l'importatore di dati è la parte che riceve i Dati Personali dell'Accordo:

(a) Nel caso in cui un Trasferimento Soggetto a Restrizioni sia soggetto solo al GDPR, si dovranno applicare i seguenti termini:

(i) L'Allegato 1A delle SCC UE sarà compilato con i dettagli delle parti indicati nell'Accordo, mentre l'Allegato 1B delle SCC UE sarà compilato con la descrizione del trattamento dei dati personali indicata di seguito:

1. gli interessati dovranno essere i reclamanti, gli assicurati e i beneficiari;
2. le categorie di dati personali (compresi i dati personali sensibili) comprendono: dati personali comuni (es. nome, indirizzo, data di nascita, età, sesso, nazionalità); situazione familiare, stile di vita e sociale; occupazione e qualifiche professionali; informazioni sui moduli di apertura del conto; dati di identificazione e verifica (comprese le immagini della carta d'identità o del passaporto); dati finanziari; informazioni sulle partecipazioni azionarie, se rilevanti per la copertura assicurativa; dati assicurativi (es. tipo e importo dell'assicurazione, dettagli della richiesta di indennizzo); e anamnesi medica, se rilevante per la copertura assicurativa di eventuali servizi;
3. le finalità del trasferimento sono quelle descritte nella Clausola 2.3. La natura del trattamento potrà essere definita in modo più specifico nell'Accordo;
4. i destinatari sono coloro ai quali è necessario divulgare i dati per raggiungere le finalità descritte nella Clausola 2.3; e
5. i punti di contatto per le richieste di informazioni sulla protezione dei dati sono i contatti commerciali abituali di ciascuna Parte.

(ii) Ai fini del Modulo 1 delle SCC UE: non si dovranno applicare la clausola 7 e la lingua facoltativa della clausola 11(a), l'autorità di vigilanza ai fini della clausola 13(a) dovrà essere determinata in base al luogo della sede dell'esportatore di dati, la legge applicabile e la scelta del foro e della giurisdizione dovranno essere quelle della Repubblica Italiana e si dovranno applicare le misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui alla Clausola 2.5. La frequenza del trasferimento dovrà essere continua, nella misura necessaria a fornire i servizi, e la conservazione dovrà essere determinata in base ai programmi e alle politiche aziendali di Aon in materia di conservazione dei documenti.

(b) nel caso in cui un Trasferimento Soggetto a Restrizioni sia soggetto al GDPR e al GDPR UK, si dovranno inoltre applicare i seguenti termini relativi all'Addendum UK, oltre alla Clausola 2.8(a) di cui sopra:

(i) le SCC UE dovranno essere lette in conformità con le disposizioni della Part 2 (Mandatory Clauses) dell'Addendum UK e ritenute modificate da tali disposizioni; e

(ii) le parti confermano che le informazioni richieste ai fini della Part 1 (Tables) dell'Addendum UK sono indicate nell'Accordo e nella Clausola 2.8(a)(i) di cui sopra.

(c) nel caso in cui un Trasferimento Soggetto a Restrizioni sia soggetto solo al GDPR UK, le Parti confermano che le informazioni richieste ai fini della Part 1 (Tables), della Part 2 (Extra Protection Clauses) e della Part 3 (Commercial Clauses) dell'IDTA sono riportate nell'Accordo e nella Clausola 2.8(a)(i) di cui sopra e che si dovranno applicare le misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui alla Clausola 2.5.

2.9 Per evitare ogni dubbio (e fatti salvi i diritti di terzi per gli interessati ai sensi delle SCC), le Parti si sottopongono qui alle limitazioni stabilite nell'Accordo per quanto riguarda la rispettiva responsabilità reciproca ai sensi delle SCC.

2.10 Nella misura in cui sia presente un conflitto o un'incongruenza tra i termini delle SCC e i termini dell'Accordo, dovranno avere la precedenza i termini delle SCC.

2.11 Se, e nella misura in cui, la Commissione europea o il Regno Unito emette una modifica o una sostituzione delle SCC UE o dell'IDTA UK ai sensi dell'Articolo 46(5) o dell'Articolo 46 del GDPR o del GDPR UK, le parti convengono in buona fede di adottare le misure aggiuntive necessarie per garantire che tali termini sostitutivi siano applicati in tutti i trasferimenti.

2.12 Se, in qualsiasi momento, un'autorità di vigilanza o un tribunale con giurisdizione competente su una parte ordina che i trasferimenti da titolari del trattamento nello SEE o nel Regno Unito a titolari del trattamento con sede all'esterno dello SEE o del Regno Unito debbano essere soggetti a specifiche tutele aggiuntive (incluse, ma non solo, specifiche misure tecniche e organizzative), le parti dovranno collaborare in buona fede per implementare tali tutele e garantire che qualsiasi trasferimento di dati personali sia condotto con il beneficio di tali tutele aggiuntive.